CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 69

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli 64 e 67, la Corte dei conti potra' pronunziare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.

Quando i conti sieno fatti compilare di ufficio dall'Amministrazione, la Corte procedera' alla revisione giudiziaria dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-69-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it